



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

97 - 2022 - 21 - 353

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2022, N. 21

Istituzione della Giornata regionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti

Art. 1

Istituzione della Giornata regionale della donazione e trapianto di organi e tessuti

1. La Regione autonoma della Sardegna dichiara il 24 febbraio "Giornata regionale della donazione e trapianto di organi e tessuti", al fine di sensibilizzare la diffusione della cultura e della pratica della donazione.

2. In occasione della "Giornata regionale della donazione e trapianto di organi e tessuti" di cui al comma 1, la Regione promuove l'organizzazione di cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento, anche in collaborazione con il Consiglio regionale, con il Consiglio delle autonomie locali e con le scuole della Regione, per diffondere la cultura e la pratica della donazione e trapianto di organi e tessuti nei loro vari aspetti.

Art. 2

Conferimento dell'onorificenza di "Ambasciatore sardo della donazione"

1. In occasione della "Giornata" il Presidente della Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, conferisce annualmente fino a dieci riconoscimenti di "Ambasciatore sardo della donazione" a persone, comuni, enti pubblici, enti, istituti e associazioni private senza scopo di lucro che operano nel settore della promozione della donazione e dei trapianti, che, nel territorio regionale, si sono distinte nelle attività di formazione, sensibilizzazione, servizio e accompagnamento nel campo della donazione e del trapianto degli organi e dei tessuti. Le persone proposte per il conferimento, sono indicate dai sindaci dei comuni sardi; i comuni, gli enti pubblici, gli enti, gli istituti e le associazioni private senza scopo di lucro, sono indicati dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna sentite le associazioni sarde degli enti locali e il Centro regionale dei trapianti della Sardegna. Le indicazioni devono pervenire entro il 20 gennaio di ciascun anno alla Presidenza della Regione.

2. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, concordano annualmente l'elenco dei soggetti ai quali conferire il riconoscimento, scegliendoli dall'elenco che contiene i nominativi proposti, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento, composto da una pergamena recante la data del conferimento, il titolo di "Ambasciatrice/Ambasciatore sarda/o della donazione" e il nominativo del destinatario, è conferito personalmente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale ai destinatari,

durante una cerimonia che si svolge, in occasione della "Giornata", o in altra data stabilita dal Presidente della Regione, nel palazzo del Consiglio regionale della Sardegna o in altra sede del territorio regionale.

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).